



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

1056 FE

15 15262
DECRETO DIRIGENZIALE N 30 /DA del 23/04/2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fattura n° 5/FE del 1/12/2017 –avv. **Sarullo Giuseppe**. Giudizio Cas/ Opp. DI 886/06 di Bonatti Tribunale di Messina. RG 5457/06

Premesso:

Che è stato conferito all'avv Sarullo Giuseppe, con determina n° 375/2006 l'incarico di proporre opposizione nel giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina promosso da Bonatti spa;

Che il giudizio è stato definito con sentenza n° 2576/17;

Che l'avv. Sarullo Giuseppe, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura a saldo n° 5/17, dell'importo complessivo di €17876,43, compresa Iva concordata con l'ufficio,

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata;

Visto la nota n° 26617 del 20/12/17, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al 30/4/2018;

Che con deliberazione n° 994/DDG del 25/5/2017, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017, e il bilancio pluriennale 2018/2019, redatto in conformità alle nuove disposizioni contabili;

Visto la nota n° 282 del 05/1/2018, del dirigente generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e Mobilità e dei Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2018, sino al 30/4/2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente in termini di maggiori oneri per eventuali azioni esecutive;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

Accertato che ai sensi della L.R.10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Impegnare la somma di € 17876,43 al cap 131 del bilancio consortile

Liquidare la fattura n° 5 del 1/12/2017 che si allega in copia, per un importo di € 17876,43 compresa Iva all'avv Sarullo Giuseppe cf. SRLGPP68S09C696Y domiciliato presso il proprio studio sito in Via Roma, 457 - 90139 PALERMO, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT06F0329601601000066051716

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Salvatore Pirrone

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 1816 Atto del 2018
Importo € 17.876,43
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 24/4/18

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSRLGPP68S09C696Y**
Progressivo di invio: **0001L**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **091320351**
E-mail del trasmittente: **giuseppesarullo@studiolegalesarullo.it**

FPA12 200
D: 01/12/12
1056
FPA12/2012
del 01/12/12
h

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04640350825**
Codice fiscale: **SRLGPP68S09C696Y**
Nome: **Giuseppe**
Cognome: **Sarullo**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Roma n. 457**
CAP: **90139**
Comune: **PALERMO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio per le Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo C.P. 33**
CAP: **98100**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-12-01** (01 Dicembre 2017)
Numero documento: **5_2017**
Importo totale documento: **17876.43**
Causale: **Attività di assistenza e rappresentanza CAS nel proc. opposizione a D.I. n. 886/06 di Bonatti S.p.A. - Proc. R.G.N.5457/2006 Trib. Messina Sent. 2579/17 pubbl.23/10/17**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **2817.85**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **563.57**
Imponibile previdenziale: **14089.24**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Prestazioni**
Valore unitario: **13936.24**
Valore totale: **13936.24**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Spese Imponibili**
Valore unitario: **153.00**
Valore totale: **153.00**

Iva (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **14652.81**

Totale imposta: **3223.62**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **IVA VENDITE 22% - ARTICOLO 17 -
TER,D.P.R N.633/1972 (SPLIT PAYMENT)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Giuseppe Sarullo**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Termini di pagamento (in giorni): **0**

Importo: **15058.58**

Istituto finanziario: **Banca Fideuram S.p.A.**

Codice IBAN: **IT06F0329601601000066051716**

Codice ABI: **03296**

Codice CAB: **01601**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Copia per uso interno amministrativo





**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

Determina n. 375/AL

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

del Consorzio per le Autostrade Siciliane dott.ing. Benedetto Dragotta, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.334/Gr.VII/SG del 17.12.2001 / prorogato con delibera di Giunta Regionale n.185 del 06.04.2006.

VISTO il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina ad istanza della BONATTI spa, con atto notificato al Consorzio in data 17.07.2006, tendente ad ottenere il pagamento di presunte somme vantate a seguito dei lavori di costruzione del lotto n.27/bis 1°stalcio;

RITENUTO necessario che il Consorzio, a tutela dei propri interessi, proponga opposizione al decreto ingiuntivo nominando un legale che lo rappresenti e difenda individuando a tal senso l'avv. *SARULLO GIUSEPPE* che ha tutelato altri interessi dell'Ente;

VISTA la deliberazione n. 53/Comm del 30.4.2001;

DETERMINA

PROPORRE opposizione dinanzi al Tribunale di Messina avverso il decreto ingiuntivo promosso ad istanza della BONATTI spa, con atto notificato al Consorzio in data 17.07.2006;

NOMINARE, per i motivi sopra esposti, l'avv. *Sarullo Giuseppe* per la rappresentanza e difesa dell'Ente;

IMPEGNARE la somma di euro 3.000/00 quale importo puramente indicativo per spese legali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ing. Benedetto Dragotta)

7 400 2006

Det.di
13

Rep 3650

Publ. 23.10.17



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI MESSINA

in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sciacca, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5457/2006 r.g. cont. e vertente

TRA

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (c.f. 0196242083,) in persona
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per procura in atti
dall'avv. Giuseppe Sarullo, con cui hanno eletto domiciliato presso lo studio dell'avv.
Vera Signorello,

- opponente -

E

BONATTI S.p.a. (c.f. 02188130153), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Lo Castro che la rappresenta
e difende per procura in atti,

- opposta -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso del 2 maggio 2006 la Bonatti S.p.a., società aggiudicatrice dell'appalto
dei lavori di costruzione del lotto "Messina Palermo 27 bis- 1° Stralcio - Galleria
Colonna" come da contratto stipulato con il Consorzio Autostrade per la Sicilia (C.A.S.)
l'8 maggio 1999, repert. N. 86/99, registrato il 24 maggio 1999 al n. 3420, chiedeva a
questo Tribunale di ingiungere a quest'ultimo il pagamento di euro 229.289,64 oltre



interessi di mora dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo come compenso per tutti i lavori eseguiti.

Il Tribunale accoglieva il ricorso emettendo il decreto ingiuntivo n. 886/2006 del 3 luglio 2006 avverso cui il Consorzio proponeva opposizione con citazione notificata il 5 ottobre 2006 sul rilievo dell'inesistenza del diritto azionato, espletando altresì domanda riconvenzionale per l'accertamento del credito di euro 316.683,34 dallo stesso vantato nei confronti della Bonatti di cui pertanto chiedeva la compensazione e la conseguente condanna dell'opposta al pagamento dell'eccedenza.

Previa istruzione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 marzo 2017.

2.- L'opposizione, per quanto di ragione, non può trovare accoglimento. Quest'ultima si fonda sul rilievo dell'inesistenza della pretesa creditoria fatta oggetto dell'ingiunzione, per non avere quest'ultima tenuto conto del credito vantato dal Consorzio nei confronti della società appaltatrice, il cui ammontare è superiore alla pretesa creditoria dell'opposta.

Orbene, è vero che nonostante il dissenso di quella dottrina che operando una lettura sistematica delle norme previste in materia – ed in particolare degli artt. 1248 e 1251 c.c. – asserisce la natura costitutiva dell'eccezione di compensazione, la giurisprudenza è ormai maggioritaria nel considerare l'estinzione dei reciproci debiti – nella misura, beninteso, della quantità corrispondente (art. 1242 c.c.) – un effetto automatico della coesistenza degli stessi (v. Cass. n. 10565/2014), non risultando tale automatismo escluso dal fatto dalla non rilevabilità d'ufficio della predetta eccezione, effetto quest'ultimo ritenuto nella disponibilità del debitore che se ne avvale.

La norma di cui all'art. 1243 c.c. richiede però ai fini della compensazione legale che i reciproci debiti devono avere per oggetto una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili e che siano ugualmente liquidi ed esigibili, tali essendo crediti di esistenza certa, determinati nell'ammontare e azionabili in giudizio mediante domanda di condanna al pagamento.

Ciò premesso, non può fare a meno di rilevarsi che dagli atti di causa non è possibile desumere con certezza l'esistenza dei crediti che il Consorzio ha opposto in compensazione, essendo quest'ultimi totalmente sforniti di prova.

Il C.A.S. ha provveduto sin dall'incardinamento dell'opposizione a produrre copia di cinque fatture ed in particolare la fattura n. 008/A del 17 marzo 2000 di euro 248.605,200 per "oneri espropriazioni, oneri tracciati, oneri indagini, oneri elaborati ed oneri notarili per gara", la fattura n. 273/A del 13 ottobre 2005 di euro 20.713,09 per



Quanto alla fattura 008/A pari a euro 128.393,87 l'opponente lamenta l'attribuzione di tutti gli oneri calcolati l'intero sviluppo dell'oggetto contrattuale (lotto 30 *quater*) laddove questo non si è verificato per intervenuta risoluzione del contratto (v. lett. racc. dell'1 febbraio 2006).

Non avendo il Consorzio fornito alcun elemento probatorio che consentisse di accertare l'esistenza dei crediti vantati nei confronti della Bonatti S.p.a. superando le contestazioni mosse da quest'ultime, l'eccezione di compensazione non può trovare accoglimento – v. Cass. Sez. Un. n. 23225/2016 secondo cui in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere) –.

Contestualmente il C.A.S., nel tentativo di paralizzare la pretesa creditoria dell'opponente con l'eccezione di compensazione, non ha in alcun modo contestato la fondatezza del credito azionato dalla Bonatti S.p.a.

2.1- Quanto a quest'ultimo varrebbe l'uguale principio per cui le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'*an* o sul *quantum* del credito vantato (v. Cass. n. 9685/2000).

Tuttavia, stante il principio espresso dalla norma di cui all'art. 115 c.p.c., la circostanza della non contestazione del credito da parte dell'opponente rende irrilevante qualsivoglia controllo probatorio tanto in merito alle prestazioni eseguite che al relativo ammontare (v. Cass. n. 23499/2004).

Ne segue il rigetto dell'opposizione.

3.- Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in euro 3.275,00, di cui euro 275,00 per esborsi.

P. Q. M.

Il Tribunale rigetta l'opposizione proposta dal C.A.S., conferma il decreto ingiuntivo n. 886/2006 emesso il 3 luglio 2006 e condanna lo stesso Consorzio a rifondere alla

U



“prove di laboratorio terre eseguite dall’1 maggio al 31 dicembre 2004”, la fattura n. 302/A del 3 dicembre 2005 di euro 166.896,14 per “collaudi statici ing. Beringheli e Floramo”, la fattura n. 303/A del 30 dicembre 2005 di euro 401,15 per “spese registrazione ordine di servizio n. 70 lotto 27 *bis* 1° stralcio” ed infine la fattura n. 304/A del 30 dicembre 2005 di euro 279,09 per “spese registrazione ordine di servizio n. 81 lotto 28 *ter*”.

È *jus receptum* il principio secondo cui la fattura avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, s’inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione –indirizzata all’altra parte – avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito (v. Cass. n. 8126/2004). Conseguenza di ciò è che in caso di contestazione della parte avverso cui è prodotta non assurgere a prova del contratto.

Nel caso di specie non è certamente in contestazione il rapporto sottostante, trattandosi del contratto di appalto avente ad oggetto alcuni lotti per la realizzazione dell’autostrada Messina- Palermo. Tale dato non comporta però automaticamente che le fatture costituiscano validi elementi di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al loro ammontare in quanto, se quest’ultima risulti non accettata o contestata non potrà certamente costituire prova unilaterale a favore di chi l’ha emessa né tale assunto costituirà ragione di inversione dell’onere probatorio secondo i principi ordinari (v. Cass. n. 6343/1988), potendo semmai essere indizio della stipula del contratto e dell’adempimento, mentre «nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant’è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall’atto ovvero ad esso sottostanti» (v. Cass. 17050/2011).

L’opposta ha però contestato il contenuto delle fatture afferenti i crediti che il C.A.S. ha opposto in compensazione affermando di essere venuta a conoscenza – come da lettera raccomandata versata in atti dell’1 febbraio 2006 – dell’esistenza delle stesse nel corso di un contatto telefonico intercorso tra la Restifa, funzionario del Consorzio, e il ragioniere Cenci della Bonatti, cui è poi seguita la trasmissione a mezzo fax su richiesta della società stessa, il fatto che dei rilievi di cui alla fattura 273/A non è stato inviato alcun giustificativo nonché l’ammontare della fattura n. 302/A del 3 dicembre 2005 di euro 166.896,14 per “collaudi statici ing. Beringheli e Floramo” di cui era stato chiesto il resoconto del criterio di computo del *quantum*.

M





Bonatti S.p.a. le spese del giudizio, liquidate in euro 3.275,00 oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a.

Messina, 20.10.2017

IL GIUDICE

(dott.ssa Carmela Sciacca)



Avv. Giuseppe Sarullo

Via Roma n. 457
90139 – Palermo (PA)
P. IVA 04640350825
C.F. SRL GPP 68S09 C696 Y

Consorzio per le Autostrade Siciliane
C.da Scoppo C.P. 33
98100 MESSINA
P.IVA 01962420830

Palermo, 27 ottobre 2017

Oggetto: Parcella proforma per attività di assistenza e rappresentanza del CAS nel giudizio di opposizione a D.I. n. 886/06 notificato da Bonatti S.p.A. - Proc. R.G. N. 5457/2006 del Tribunale di Messina definito con sentenza n. 2579/17 pubbl. il 23/10/17

Valore della controversia € 316.683,34

Proforma N. 17/2017

Compenso parametrico al minimo	€	12.676,50	+
Spese generali (15%)	€	1.901,48	+
Spese imponibili	€	153,00	+
Acconti imponibili	€	641,74	-
TOTALE	€	14.089,24	=
C.P.A. (4%)	€	563,57	+
IMPONIBILE	€	14.652,81	=
I.V.A. (22%)	€	3.223,62	+
Acconti non imponibili	€	842,85	+
Acconti non imponibili	€	842,85	-
TOTALE	€	17.876,43	=
Ritenuta d'acconto (20%)	€	2.817,85	-
NETTO	€	15.058,58	=

La presente non costituisce documento valido ai fini IVA. La regolare fattura sarà emessa ad avvenuto pagamento che può essere eseguito mediante bonifico bancario su C/C a me intestato intrattenuto con Banca Popolare Sant'Angelo avente il seguente codice **IBAN IT6410577204619CC0910290638**